



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 64 del 18/08/2026

"Misure straordinarie e urgenti per fronteggiare l'emergenza bradisismica e sismica nel territorio del Comune di Pozzuoli e nell'area dei Campi Flegrei, con variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2026"

Proponenti: Gennaro Saiello, Salvatore Flocco, Elena Vignati, Luca Fella Trapanese, Raffaele Aveta

REGIONE CAMPANIA

Consiglio Regionale

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Misure straordinarie e urgenti per fronteggiare l'emergenza bradisismica e sismica nel territorio del Comune di Pozzuoli e nell'area dei Campi Flegrei, con variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2026”

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania, in considerazione della situazione di emergenza connessa al fenomeno bradisismico e allo sciame sismico del 31 luglio 2026 nell'area dei Campi Flegrei, promuove e sostiene interventi straordinari e urgenti finalizzati alla tutela della popolazione residente nel territorio del Comune di Pozzuoli e dei territori limitrofi colpiti.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono finalizzati, in particolare, a:
 - a) sostenere la popolazione interessata dagli effetti degli eventi sismici e bradisismici;
 - b) favorire la sicurezza e la verifica del patrimonio edilizio pubblico e privato;
 - c) sostenere i nuclei familiari temporaneamente impossibilitati a utilizzare la propria abitazione;
 - d) contribuire agli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture di competenza regionale e comunale;
 - e) sostenere le attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi;
 - f) rafforzare le attività di prevenzione, monitoraggio, informazione e assistenza alla popolazione;
 - g) concorrere alle spese sostenute dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza.

Art. 2

(Fondo regionale straordinario per l'emergenza bradisismica e sismica del Comune di Pozzuoli)

1. È istituito, presso la Regione Campania, il Fondo regionale straordinario per l'emergenza bradisismica e sismica del Comune di Pozzuoli, di seguito denominato “Fondo”.
2. Il Fondo è dotato di 10.000.000 di euro per l'esercizio finanziario 2026.
3. Le risorse del Fondo sono destinate al territorio del Comune di Pozzuoli e, per quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), all'area dei Campi Flegrei, e sono utilizzate nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale agli enti interessati.

Art. 3

(Destinazione delle risorse e flessibilità)

1. Le risorse del Fondo sono destinate, nel limite dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 2, alle seguenti finalità:
 - a) 4.000.000 di euro per contributi destinati ai nuclei familiari che, a seguito di ordinanze di sgombero o di provvedimenti delle autorità competenti, siano temporaneamente impossibilitati a utilizzare la propria abitazione;
 - b) 2.000.000 di euro per interventi urgenti di verifica, messa in sicurezza e ripristino di edifici e

infrastrutture pubbliche; una quota di tale importo può essere destinata anche agli altri Comuni dell'area dei Campi Flegrei interessati dal fenomeno bradisismico, nonché a fronteggiare eventuali ulteriori problematiche che dovessero emergere nel corso dell'attuazione della presente legge;

c) 1.500.000 euro per interventi di sostegno alle attività economiche e produttive che abbiano subito danni direttamente riconducibili agli eventi bradisismici e sismici, nei limiti e secondo le modalità consentite dalla normativa europea e statale in materia di aiuti;

d) 1.000.000 euro per il potenziamento delle attività di Protezione Civile, assistenza alla popolazione, informazione e gestione dell'emergenza;

e) 1.000.000 euro per interventi urgenti di prevenção, monitoraggio e supporto tecnico-scientifico connessi al fenomeno bradisismico;

f) 500.000 euro per ulteriori interventi urgenti individuati dalla Giunta regionale d'intesa con il Comune di Pozzuoli.

2. Le risorse non utilizzate nell'esercizio finanziario 2026 possono essere reiscritte, nei limiti consentiti dalla normativa contabile vigente, nell'esercizio successivo.

3. Al fine di garantire la massima efficacia operativa e far fronte a esigenze imprevedute derivanti dall'evoluzione della situazione emergenziale, la Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, è autorizzata a rimodulare le quote di finanziamento tra le diverse linee di intervento di cui al comma 1 nel limite massimo del 20% dello stanziamento iniziale di ciascuna voce, dandone apposita evidenza nei rendiconti periodici.

Art. 4

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare delle misure previste dalla presente legge:

a) i nuclei familiari residenti nel Comune di Pozzuoli interessati da provvedimenti di sgombero o da condizioni di temporanea inagibilità dell'abitazione;

b) i proprietari e gli utilizzatori di immobili interessati da interventi urgenti di messa in sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e inclusi i territori di cui all'art. 3, comma 1, lett. b);

c) le imprese e le attività commerciali, artigianali, professionali e produttive che abbiano subito danni documentati;

d) il Comune di Pozzuoli e gli altri enti pubblici territorialmente interessati dei Campi Flegrei, per le spese sostenute nell'ambito degli interventi di emergenza di rispettiva competenza.

Art. 5

(Modalità di attuazione)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il Comune di Pozzuoli e i Comuni interessati, definisce con propria deliberazione:

a) i criteri e le modalità di accesso ai contributi;

b) le procedure per la presentazione delle domande;

c) i criteri di priorità nell'assegnazione delle risorse;

d) le modalità di rendicontazione e controllo;

e) le modalità di coordinamento con gli interventi finanziati dallo Stato e dagli altri enti pubblici.

2. Nell'attuazione degli interventi deve essere evitata ogni forma di duplicazione dei finanziamenti pubblici riferiti al medesimo danno o alla medesima spesa.

Art. 6

(Coordinamento istituzionale)

1. La Regione Campania opera in raccordo con il Comune di Pozzuoli, i Comuni dell'area flegrea, la Città Metropolitana di Napoli, la Protezione Civile regionale e nazionale, gli enti scientifici competenti e le altre amministrazioni interessate.
2. La Regione favorisce il coordinamento degli interventi al fine di garantire tempestività, trasparenza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse.

Art. 7

(Monitoraggio e trasparenza)

1. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
2. La relazione indica almeno:
 - a) le risorse assegnate e utilizzate;
 - b) il numero dei beneficiari;
 - c) gli interventi finanziati;
 - d) lo stato di realizzazione degli interventi;
 - e) le eventuali risorse statali o di altra provenienza utilizzate in coordinamento con il Fondo.
3. I dati relativi all'utilizzo delle risorse sono pubblicati sul portale istituzionale della Regione Campania nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali.

Art. 8

(Norma finanziaria e variazione al bilancio di previsione 2026)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 10.000.000 di euro per l'esercizio finanziario 2026, si provvede mediante applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione della Regione Campania risultante dall'esercizio finanziario 2025, disponibile e utilizzabile ai sensi della normativa vigente, previa verifica della relative disponibilità finanziaria e contabile.
2. Ai fini dell'immediata disponibilità delle risorse, al bilancio di previsione della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2026 è apportata, in termini di competenza e di cassa, la seguente variazione compensativa:
 - a) in riduzione: Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 10.000.000,00;
 - b) in aumento: Missione 11 "Soccorso civile", Programma 2 "Interventi a seguito di calamità naturali determinate da eventi calamitosi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 10.000.000,00, a valere sul Fondo di cui all'articolo 2.
3. La riduzione di cui al comma 2, lettera a), corrisponde a quota parte del trasferimento ordinariamente disposto dalla Giunta regionale al Consiglio regionale a valere sul capitolo di spesa CapU00008 "Autonomia contabile del Consiglio regionale".
4. L'invarianza delle risorse complessivamente attribuite al Consiglio regionale è assicurata

mediante applicazione, da parte del Consiglio regionale medesimo, di quota parte dell'avanzo libero risultante dal Rendiconto per l'esercizio 2025, approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24 del 20 maggio 2026, subordinatamente alla presa d'atto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto dell'autonomia contabile e finanziaria dell'organo consiliare.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

6. L'eventuale utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è comunque subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 12 Agosto 2026

Proponenti:

Gennaro Saiello

Elena Vignati

Salvatore Flocco

Raffaele Aveta

Luca Fella Trapanese